

Decreto federale sui contributi vincolati a progetti a favore delle università e delle istituzioni universitarie negli anni 2000-2003

del 27 settembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 13 capoverso 3 lettere a e b della legge federale dell'8 ottobre 1999¹
sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1998²,

decreta:

Art. 1

¹ Per i contributi vincolati ai progetti negli anni 2000-2003 è stanziato un credito d'impegno di 187 milioni di franchi.

² Il credito d'impegno può essere accordato durante il periodo di sovvenzionamento per sostenere progetti di università e istituzioni universitarie nei seguenti settori:

- a. promovimento delle nuove leve accademiche;
- b. promovimento delle pari opportunità tra donna e uomo nelle università;
- c. creazione di un «Campus virtuale svizzero» utilizzando in modo mirato le nuove tecnologie di informazione e di comunicazione;
- d. sviluppo della rete informatica delle università svizzere (SWITCHng);
- e. istituzione della Rete svizzera d'innovazione (RSI);
- f. progetti di cooperazione delle università cantionali.

Art. 2

Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione. Dopo due anni presenta alle Camere federali un rapporto intermedio sullo stato dei progetti.

Art. 3

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 21 aprile 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 27 settembre 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

1108

¹ RS 414.20; RU 2000 ... (FF 1999 7513)

² FF 1999 243